ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 4

Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice puo' liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nelle cause di particolare semplicita' gli onorari possono essere ridotti fino alla meta'.dei minimi.

Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'articolo 449 del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	I — Onorari di avvocato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-4-poteri-del-giudice-nella-liquidazione-a-carico-della-parte-soccombente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it